

REGOLAMENTO (CE) N. 1960/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

recante deroga, per la campagna 1993/1994 in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 827/94⁽⁴⁾, ha avviato la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1993/1994; che le percentuali della produzione di vini da tavola che devono essere consegnate da ogni produttore soggetto all'obbligo di detta distillazione sono state decise con il regolamento (CE) n. 465/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/94⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92⁽⁸⁾, i produttori sono tenuti a conferire il vino da tavola ad una distilleria entro il 31 luglio 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽¹⁰⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa;

considerando che con il regolamento (CE) n. 1891/94 del Consiglio sono state adottate disposizioni comunitarie che permettono di rescindere i contratti di magazzinaggio a lungo termine in modo da poter destinare anche questi vini alla distillazione obbligatoria; che, vista la data di pubblicazione di dette misure, è opportuno prorogare fino al 27 agosto 1994 il termine per le consegne di vino da tavola alle distillerie; che per motivi di ordine amministrativo è opportuno anche prorogare sino al 20 settembre 1994 le operazioni della distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1993/1994:

- 1) in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 441/88 i produttori soggetti all'obbligo della distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 conferiscono il vino da tavola alle distillerie entro il 27 agosto 1994;
- 2) all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88, le operazioni di distillazione previste all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuarsi dopo il 20 settembre 1994.
- 3) all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2721/88, le operazioni di distillazione previste all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuarsi dopo il 20 settembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 58 del 2. 3. 1994, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.⁽⁹⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.